ALLEGATO C

UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA

Comune di Romana	**Comune di Villanova Monteleone**	**Comune di Monteleone Rocca Doria**	**Comune di Padria**	**Comune di Mara**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.

CODICE CIG A004E905C4

Categoria	Denominazione	Numero CPC	Numero CPV
02	Trasporto scolastico	712	60130000-8

Premessa

Normativa di riferimento

1. La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi le norme adottate in data successiva a quella dell'affidamento del servizio. La stessa deve altresì osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio di trasporto.

2. La ditta appaltatrice e il personale addetto alla guida dei mezzi devono osservare tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi nonché quello relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie.

Art. 1 Oggetto e durata dell'appalto.

1. Il servizio ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria residenti nei Comuni dell'Unione del Villanova e più specificatamente:

- Alunni scuola Primaria – Secondaria I° grado di Mara/Padria presso Istituto Comprensivo Pozzomaggiore;

- Alunni Scuola Infanzia residenti nel Comune di Mara/Padria frequentanti il plesso di Padria appartenente all' Istituto Comprensivo Pozzomaggiore;

- Alunni scuola infanzia, primaria e Secondaria I° grado di Romana presso Istituto Comprensivo Villanova Monteleone;

- Alunni scuola infanzia, primaria e Secondaria I° grado di Romana presso Istituto Comprensivo Villanova Monteleone;

2. Il suddetto appalto consisterà nell'espletamento, a favore dell'Ente, delle attività indicate in via principale nel presente Capitolato.

3.Come tale il servizio si configura come servizio pubblico locale, destinato esclusivamente agli alunni residenti nei Comuni sopra indicati.

4.In conformità con quanto stabilito dall'art. 57, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 in materia di Green Public Procurement, il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto Ministero dell'Ambiente approvato con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021.

5.Il presente appalto comprende il periodo dal 10 settembre 2023 al 30 giugno 2024, secondo il calendario previsto dalle autorità scolastiche regionali.

6.Il servizio di trasporto deve essere svolto giornalmente nel rigoroso rispetto del calendario scolastico, in modo da garantire la regolare frequenza degli alunni e con mezzi idonei al trasporto dei seguenti:

Alunni Appalto trasporto scolastico a.s 2023/2024					
	Romana	Monteleo RD	Mara	Padria	Alunni h
Scuola Infanzia	5	1	5	11	1 (Padria)
Scuola primaria	15	4	10	20	2 (Mara)
Scuola secondaria I grado	10	2	10	11	2 (Mara)

7.Per la sola tratta di Monteleone RD – Villanova M il servizio sarà espletato con l'utilizzo del mezzo di proprietà comunale, concesso dal Comune alla ditta aggiudicataria in comodato d'uso gratuito;

8. In caso di comprovata urgenza, l'Ente potrà chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, comunque dopo la verifica dei requisiti a seguito dell'atto di aggiudicazione, nei modi ed alle condizioni di legge (combinato disposto degli articoli 50, comma 6, e 17, comma 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);

9.Le ditte concorrenti, con la partecipazione stessa alla gara esplicitamente accettano questa possibilità, senza opporre riserve.

Art. 2 Procedura di aggiudicazione.

1. All'affidamento dell'appalto del predetto servizio si provvederà tramite affidamento ai sensi degli art. 50, comma 1 lettera a), del D. Lgs. 36/2023 da esperirsi nel mercato elettronico Sardegna Cat, con aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

2.L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dell'offerta che risultasse anomala con le modalità indicate nella lettera di invito.

3.Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base d'asta. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R. D. n. 827/1924. L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

Art. 3 Importo a base d'asta.

1.L'importo complessivo presunto per l'intera durata contrattuale settembre 2023/giugno 2024 è di € 189.600,00 (oltre Iva di legge) ed è stato calcolato sulla base delle seguenti voci:

- Importo contrattuale € 158.000,00 per l'anno scolastico 2023/2024

- Eventuale estensione di € 31600,00 oltre I.V.A., con il quinto d'obbligo l'importo potrà essere incrementato del 20% come previsto nell'art. 18 del capitolato

2. Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

3. L'importo relativo ai costi della sicurezza da interferenze scaturenti dal DUVRI previsto dal d.lgs 81/2008 sono pari a zero.

4. Si precisa che i costi della manodopera relativi all'intero servizio individuati dall'Ente sono pari a ad €. 106.818,60 ai sensi dell'art. 41 comma 13 del codice.

5. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Art. 4 Descrizione e modalità di effettuazione del servizio.

1. Il Servizio deve essere effettuato secondo le tratte stabilite, i posti richiesti e le frequenze stabilite, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole, in rapporto al calendario deciso della autorità scolastiche regionali, in favore degli alunni frequentanti i tre gradi di scuola (come previsto nella precedente tabella), compresi gli alunni portatori di handicap, con l'utilizzo di un mezzo in regola con le vigenti norme sul trasporto scolastico.

2. Il Servizio dovrà essere garantito tenendo opportunamente conto dell'orario di ingresso e di uscita nelle scuole e dovrà, di regola, essere effettuato a mezzo di corse al mattino con rientro alle fine delle lezioni. Per gli alunni della scuola secondaria di I grado sono previste delle corse al pomeriggio per gli alunni che frequentano le lezioni pomeridiane e/o corsi di recupero nei giorni previsti dalla Scuola.

3. La ditta dovrà organizzare ed espletare il servizio di trasporto in orari tali da consentire la regolare frequenza della lezioni:

Scuola Secondaria di I grado sia nelle ore antimeridiane (8,15 – 14,15)

Scuola Infanzia e Primaria ore pomeridiane (8,15 – 16,15)

secondo il calendario scolastico fissato dalle competenti autorità.

4. Il servizio comprende, inoltre, il servizio di trasporto degli alunni, da effettuarsi nei giorni di espletamento delle prove degli esami scritti ed orali, delle classi terze ammessi a sostenere l'esame di licenza superiore (gli orari saranno subordinati a quelli stabiliti dall'Istituto Comprensivo per lo svolgimento delle prove).

5.Il Servizio di trasporto deve essere effettuato sempre in presenza di un accompagnatore.

- L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con una quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficienti a garantire il trasporto scolastico, sia in entrata che in uscita, con posti esclusivamente a sedere. Deve essere garantito il trasporto dai punti di raccolta, coincidenti con le fermate dei mezzi pubblici, fino alla scuola di competenza di ciascun alunno e viceversa.
- La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'Unione Comuni del Villanova declina sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato.
- A titolo puramente informativo si descrivono gli itinerari per il raggiungimento delle sedi scolastiche.

INIZIO LEZIONI tratta Padria – Pozzomaggiore	
Ore 8,05	Partenza da Padria
Ore 8,20	Arrivo alla sede della scuola secondaria di I° grado di Pozzomaggiore
Ore 8,25	Arrivo alla sede della scuola primaria di Pozzomaggiore
Ore 8,45	Partenza dal Comune di Mara
Ore 8,55	Arrivo alla sede della Scuola dell'infanzia di Padria

INIZIO LEZIONI tratta Mara – Pozzomaggiore	
Ore 8:05	Partenza da Mara
Ore 8,20	Arrivo alla sede della scuola secondaria di I° grado di Pozzomaggiore
Ore 8,25	Arrivo alla sede della scuola primaria di Pozzomaggiore

INIZIO LEZIONI tratta Romana – Villanova Monteleone	
Ore 7:45	Partenza da Romana
Ore 8,05	Arrivo alla sede della scuola secondaria di I° grado di Villanova Monteleone
Ore 8,15	Arrivo alla sede della scuola primaria di Villanova Monteleone

INIZIO LEZIONI tratta Montelene Rocca Doria – Villanova Monteleone	
Ore 7:45	Partenza da Romana
Ore 8,05	Arrivo alla sede della scuola secondaria di I° grado di Villanova Monteleone
Ore 8,15	Arrivo alla sede della scuola primaria di Villanova Monteleone

Solo per la tratta Mara o Padria- Pozzomaggiore: Alla fine delle lezioni, qualora l'orario di uscita dei rispettivi due ordini di Scuola con sede a Pozzomaggiore sia il medesimo l'ordine di prelievo degli alunni dalle rispettive scuole ed il percorso da seguire sarà il seguente:

Alunni Primaria, alunni della scuola Secondaria di I° grado - Arrivo al Comune di Mara e Arrivo al Comune di Padria. Per gli alunni della scuola dell'Infanzia il prelievo degli alunni al termine delle lezioni.

Qualora l'orario di uscita degli alunni non sia il medesimo, nei due ordini di Scuola, il prelievo degli alunni dovrà avvenire immediatamente al termine delle lezioni ed il trasporto ai rispettivi Comuni nell'ordine: Comune di Mara e Comune di Padria.

L'aggiudicatario potrà proporre alla stazione appaltante le linee, riunire i percorsi e ricorrere ai mezzi idonei in funzione del numero dei trasportati, rispettando le fermate necessarie ad assicurare il servizio. In ogni caso la ditta affidataria è tenuta ad effettuare i percorsi e le fermate secondo le direttive e alle disposizioni dell'Ufficio riguardanti percorsi, itinerari, tempi e fermate.

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni di frequenza scolastica, esclusi i giorni festivi e di vacanza fissati dalle autorità scolastiche, dovrà essere garantito anche se necessitasse ad un solo alunno e dovrà essere assicurato anche in caso di assemblee, *brevis-letio* e scioperi.

Il servizio dovrà essere, inoltre, garantito tenendo opportunamente conto dell'orario di ingresso e di uscita nella scuola.

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'arrivo al plesso scolastico di competenza di ciascun alunno in orario il più ravvicinato possibile a quello di inizio lezioni almeno cinque minuti prima dell'orario previsto per l'ingresso e cinque minuti prima dell'orario previsto per l'uscita.

La ditta dovrà garantire il servizio di trasporto per gli alunni della scuola Secondaria di I° grado nei giorni in cui verranno espletati gli esami scritti per gli alunni delle classi terze ammessi a sostenere l'esame per la licenza media (gli orari del trasporto saranno determinati in relazione all'orario che verrà programmato dall'Istituto Comprensivo di appartenenza per lo svolgimento delle prove, per cui l'appaltatore del servizio dovrà informarsi in anticipo al fine di non creare disagi agli alunni pendolari).

L'accompagnatore dovrà essere presente durante tutta la durata del trasporto al fine di vigilare sugli alunni dal momento in cui questi avranno accesso/accederanno sul veicolo: dovrà curarsi che tutti gli alunni scendano alla fermata relativa alla propria sede; dovrà accertarsi, per quanto riguarda gli alunni della scuola Primaria e della Scuola dell'infanzia (solo per Mara e Padria) e che tutti gli alunni, compresi gli alunni con disabilità, facciano ingresso nell'edificio scolastico; dovrà pertanto provvedere a consegnare tutti gli alunni agli operatori scolastici presenti nell'Edificio.

In riferimento all'alunno disabile con problemi deambulativi (previsto per la tratta Mara/Padria) e visto quanto disposto dall'art. 26 della Legge n. 104/92 che prevede la modalità di trasporto individuali, è ammesso il trasporto dell'alunno con disabilità con autovettura idonea, anziché con l'autobus adibito al trasporto di tutti gli altri alunni.

Gli addetti al servizio devono garantire la reperibilità in modo da poter assicurare il servizio, in caso di emergenze e/o sciopero del personale scolastico che determini l'anticipo od il ritardo del normale orario di lezione, anche limitatamente a talune classi. Alla conclusione delle lezioni dovrà essere assicurata massima tempestività al servizio trasporto, al fine di consentire l'immediato rientro a casa degli alunni residenti. Il servizio di trasporto inizia con l'accesso degli alunni al mezzo di trasporto e termina con la discesa dallo stesso. Tutti gli alunni dovranno essere raccolti e fatti scendere nei punti stabiliti per la fermata dalle Amministrazioni Comunali. Il mezzo di trasporto, al fine di evitare eventuali attraversamenti stradali in prossimità della scuola, dovrà sostare, sia per l'accesso in partenza che per la discesa in arrivo, lungo il marciapiede prospiciente l'edificio.

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, a proprio rischio, con proprio personale e con autoveicoli in numero sufficiente all'espletamento del servizio.

Per la stessa natura del servizio, si precisa che il numero degli alunni, l'articolazione dell'itinerario e le frequenze potranno subire variazione quantitative, in aumento o in

diminuzione, a fronte delle esigenze effettivamente accertate, senza che l'appaltatore possa in alcun modo pretendere maggiorazioni del prezzo pattuito.

Il servizio dovrà essere effettuato con mezzi aventi capienza idonea rispetto al numero degli utenti e nel pieno rispetto delle attuali nome vigenti in materia di trasporto scolastico.

Art. 5 Variazioni percorsi, fermate ed orari.

1. La ditta aggiudicataria, dovrà, inoltre, garantire ed assicurare le corse necessarie in caso di cambiamenti occasionali di orario scolastico, qualvolta vi siano uscite anticipate o variazioni di orario delle lezioni, previa comunicazione da parte della stazione appaltante da effettuarsi con richiesta scritta.

2. Gli orari, le fermate, i punti di raccolta ed il numero degli utenti da servire potranno subire delle variazioni, o essere revocati, in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili (ad es la modifica del calendario scolastico prevista dall'Autorità Scolastica) e, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica ovvero garantire, a discrezionale giudizio dell'Unione dei Comuni del Villanova le migliori condizioni di sicurezza stradale e tutela personale dei trasportati.

3. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii., la ditta affidataria si impegna ad assicurare in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio. In caso di sciopero o assembla degli insegnanti o per altre cause che determinano una modifica temporanea dell'orario di inizio o termine delle lezioni, la stazione appaltante informa la ditta affidataria delle variazioni di orario. Per quel giorno, la ditta affidataria deve effettuare, senza chiedere alcun corrispettivo aggiuntivo, il trasporto sia all'ora indicata nella comunicazione e sia nel normale orario previsto per il servizio, ove si rendesse necessario.

Art. 6 Carattere del servizio ed interruzione del servizio

1. Le prestazioni, oggetto del presente appalto, sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese, interrotte ed abbandonate. Il suddetto servizio è da considerarsi, altresì, servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146, "Norme dell'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e ss.mm.ii.. Pertanto l'aggiudicatario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

2. In caso di accertata accidentalità, che non consenta il trasporto degli alunni ai sensi del presente capitolato e nei tempi e modi stabiliti, la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltante, nel termine massimo di minuti 15 (quindici), decorrenti dal momento fissato per l'inizio dell'espletamento del servizio ovvero, dal verificarsi dell'evento accidentale, l'interruzione del servizio, garantendo comunque il pieno e puntuale

espletamento dei successivi servizi di trasporto da effettuarsi nel corso della giornata, con ogni onere ed incombenza ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

3. In ogni caso incombe sull'appaltatore l'obbligo di mettere a disposizione altro mezzo altrettanto idoneo.
4. Nell'eventualità che la ditta aggiudicataria non provveda a quanto indicato ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, l'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando l'eventuale maggior costo alla ditta affidataria medesima. L'Amministrazione si riserva, altresì, anche la facoltà di procedere all'applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 22 del presente capitolato.
5. Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dal verificarsi dell'evento accidentale la ditta affidataria deve dimostrare il verificarsi dell'accaduto, fornendo idonea documentazione comprovante l'effettiva causa accidentale. In caso di omissione e ritardo nella comunicazione potrà essere applicata la relativa penale.
6. Durante l'anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate le penalità previste al successivo art. 22 del presente capitolato.

Art. 7 Destinatari del servizio e modalità di individuazione.

1. Sulla scorta delle domande presentate, gli Uffici preposti predispongono appositi elenchi e/o tesserini di riconoscimento degli utenti. Tali elenchi e/o tesserini sono costantemente aggiornati secondo le nuove richieste di fruizione del servizio.
2. Essendo il servizio effettuato per gli alunni residenti nei Comuni dell'Unione del Villanova, e più specificatamente Mara, Padria, Romana e Monteleone RD è fatto obbligo alla ditta affidataria di trasportare unicamente le persone all'uopo autorizzate. E' compito del personale della ditta affidataria procedere alla verifica del possesso, in capo agli utenti, di regolare e conforme titolo di legittimazione alla fruizione del servizio (o analogo provvedimento dell'unione), segnalando alla stazione appaltante chi ne risultasse sprovvisto.
3. La ditta affidataria è altresì tenuta a comunicare eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio de quo.
4. L'Aggiudicatario si impegna a tenere all'interno di ciascun automezzo un registro sul quale annotare giornalmente i percorsi effettuati e le relative distanze percorse. Il registro potrà essere oggetto di verifica da parte degli uffici competenti.
5. L'Unione si riserva il diritto di effettuare, in qualunque momento, controlli sul servizio e sull'utenza.

Art. 8 – Mezzi di trasporto.

1. Al servizio di che trattasi dovranno essere adibiti veicoli efficienti, decorosi, tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia interna ed esterna, e sanificati quotidianamente nonchè regolarmente collaudati ed omologati per il servizio stesso. I suddetti veicoli devono essere in proprietà o nella disponibilità giuridica della ditta affidataria, essere rispondenti al D. M. 18.04.1977 e ss.mm.ii. ed essere in possesso dei requisiti previsti dai Decreti del Ministro dei Trasporti del 31.01.1997 come modificate e integrate con successivi D.M 13.01.2004 e D.M 01.04.2010 e relative circolari in materia di trasporto scolastico e rispondenti alle norme dettate dal nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e ssm.mm.ii ed dal relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii. I veicoli (Tipologia Euro 6) devono avere capacità di trasporto adeguata al numero degli utenti da servire e degli accompagnatori

Ogni onere diretto e/o indiretto per l'uso dei veicoli e per il rispetto del codice della strada è a totale carico della ditta affidataria. Considerata la qualità della strada delle tratte extraurbane (particolarmente tortuosa) la ditta metterà a disposizione mezzi tipo "*Granturismo" Euro 6*, con relative cinture di sicurezza, immatricolati recentemente. Gli automezzi che la ditta aggiudicataria mette a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di:

- pneumatici invernali (nel periodo indicato dalla legge);
- giubbotti riflettenti ad alta visibilità;
- cassetta pronto soccorso;
- estintore;
- impianti di climatizzazione e di preriscaldatore autonomo;
- qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o adottate in future;
- telefono cellulare con dispositivo viva voce o auricolare al fine di garantire la tempestiva comunicazione con il responsabile del servizio della Ditta e con l'ufficio comunale preposto, così come per effettuare chiamate di emergenza.

2.All'interno dei veicoli deve essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione. In nessun caso sui veicoli deve essere tollerato un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore a quello massimo consentito, come desumibile dalla carta di circolazione.

3.Ciascun veicolo dovrà esporre, durante lo svolgimento del servizio, un cartello ben visibile dall'esterno recante la dicitura "Unione Comuni del Villanova - Servizio scuolabus".

4.Considerato che tra gli alunni portatori di disabilità, uno risulta con problemi deambulativi, pertanto il mezzo di trasporto utilizzato dovrà essere idoneo al trasporto dell'alunno disabile e della sedia a rotelle. Per mezzo idoneo si intende un mezzo che consenta l'accesso con la sedia a rotelle. Visto quanto disposto dal comma 2 dell'art. 26 della Legge 104/92 che

prevedendo modalità di trasporto individuali, è ammesso che il trasporto avvenga singolarmente di autovettura idonea al trasporto di disabili con sedia a rotelle.

Art. 9 - Personale

1. Il Servizio di trasporto dovrà essere effettuato dal personale dipendente e/o soci della ditta con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. La ditta dovrà avvalersi del personale necessario dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto della normativa vigente.

2. Per ogni tratta, e più specificatamente Mara – Pozzomaggiore, Padria – Pozzomaggiore, Romana – Villanova Monteleone, Monteleoen RD – Villanova dovranno essere assicurate rispettivamente e obbligatoriamente le seguenti figure professionali:

a) **Autista con esperienza professionale** (n. 4 unità) minima biennale in qualità di conducente scuolabus, in possesso del tipo di patente prevista per la conduzione dei mezzi oggetto dell'appalto e della carta di qualificazione del conducente, rilasciata dal competente ufficio M.C.T.C (patenti D o superiore e carta di qualificazione del conducente C.Q.C);

b) **Accompagnatore/assistente di bordo (uno per ogni mezzo + 1 assistente aggiuntivo qualora nella stessa tratta vi sono bambini frequentanti la scuola dell'infanzia)** negli scuolabus adibiti al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, che dovranno garantire vigilanza e assistenza a tutti gli alunni. Gli accompagnatori dovranno possedere un'esperienza professionale di almeno un anno maturata in attività similari, di cura e vigilanza di gruppo di minori.

Assistente agli alunni portatori di handicap con certificazione riconosciuta ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 (uno per ogni bambino frequentante) negli scuolabus adibiti al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia/primaria e medie inferiori dovranno garantire assistenza con rapporto 1/1, come da tabella di cui art. 1 punto 6, salvo sopraggiunte esigenze da parte dei Comuni afferenti al servizio. Il numero potrebbe variare a seguito di successiva comunicazione da parte della scuola.

Gli accompagnatori dovranno possedere un'esperienza professionale di almeno un anno maturata in attività similari, di cura e assistenza.

3. Per la regolare gestione del servizio la ditta affidataria è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario in numero sufficiente e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 116 del nuovo Codice della Strada e dal D. M. 20.12.1991, n. 448 art. 6 e ss.mm.ii..

4. Il personale deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso gli utenti. La ditta affidataria si impegna a richiamare, multare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della stazione appaltante in questo senso sono impegnative per la ditta affidataria.

5. Prima della stipula del contratto per l'affidamento del servizio de quo, la ditta affidataria trasmette all'Unione Comuni del Villanova l'elenco contenente i nominativi del personale impiegato per l'espletamento del servizio, copia fotostatica delle patenti di guida, copia fotostatica dei libretti di circolazione dei veicoli che si intendono utilizzare (con allegate le copie delle attestazioni di avvenuta positiva revisione dei veicoli). Ogni e qualsiasi variazione di quanto contenuto nei predetti documenti deve essere tempestivamente (e, comunque, entro giorni cinque lavorativi dalla data di variazione) comunicata all'Unione dei Comuni.

6. La ditta affidataria è tenuta ad individuare un Responsabile di Servizio, di cui dovrà essere fornito immediato recapito e nominativo all'ufficio preposto, garantendone reperibilità ed accessibilità, anche tramite cellulare, per un periodo corrispondente agli orari lavorativi degli uffici competenti. E' fatto altresì obbligo alla ditta di garantire, a bordo di ciascun automezzo, la presenza di almeno un telefono cellulare (dotandone l'autista), così da consentire al competente ufficio la possibilità, in caso di situazioni imprevedibili e contingenti, di rapportarsi direttamente ai predetti operatori.

7. Il personale addetto alla guida deve essere munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e dell'Aggiudicatario che gestisce il servizio.

8. Il personale: a) deve mantenere la totale riservatezza su fatti e/o circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione all'aggiudicatario che provvede a formalizzare, mediante comunicazione alla stazione appaltante, fatti e circostanze che possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio; b) nei rapporti con l'utenza, inoltre, dovrà osservare un comportamento civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.

9. L'aggiudicatario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti, inoltre:

   - è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro;

   - a tal fine si precisa che ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, al personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale CCNL *Autoferrotranvieri* in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro;

   - è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale;

- è responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa stazione appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la stazione appaltante.

Art. 10 Compiti e norme di comportamento del personale in servizio sui mezzi di trasporto .

1. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti dei mezzi e gli assistenti, ognuno in ragione delle rispettive funzioni e ruolo, osservano le seguenti prescrizioni:

- dovranno usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida;
- rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
- non sostare con il motore accesso in prossimità delle sedi scolastiche;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dall'Unione per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo;
- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza, in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
- consegnare immediatamente all'Unione oggetti rivenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore e lo stato;
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato;
- regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengono ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'Unione declina ogni responsabilità;
- effettuare su ogni automezzo un'accurata verifica affinché gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dall'Unione all'aggiudicatario;
- dovranno altresì accertarsi che sullo scuolabus nel viaggio di ritorno a casa, siano presenti tutti gli utenti trasportati nel viaggio di andata, senza però attendere più di dieci minuti oltre l'orario d'uscita;
- sarà ritenuta grave negligenza abbandonare a scuola o tralasciare di trasportare un minore senza aver atteso il tempo sopraindicato;

- non dovranno in alcun modo lasciare i minori davanti alle scuole ove il portone d'ingresso non risulti ancora aperto. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento della competente Autorità Scolastica, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il portone d'ingresso, entrano nella scuola;
- la ditta avrà cura che sul mezzo sia presente l'elenco dei soggetti trasportati, completo di nominativo, indirizzo e numero telefonico;
- il conducente dello scuolabus dovrà controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti, che gli zaini e/o il materiale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e discesa.

2. Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che loro stessi abbiano determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dell'autobus.

3. L'Unione Comuni del Villanova si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni. Si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi.

4. L'aggiudicatario dovrà, allo scopo, istruire e responsabilizzare il proprio personale, assicurare una formazione adeguata. Dovrà inoltre fornire all'Unione tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati.

5. Il personale che servizio è soggetto agli obblighi di comportamento e ai doveri previsti dal Codice comunale di comportamento, nonché alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013, per quanto compatibili.

Art. 11 Polizze assicurative

1. L'aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio appaltato liberando a pari titolo l'Ente e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro con particolare riferimento dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

2. E' a carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso i trasportati e verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato da responsabilità l'Ente

appaltante. La ditta, in tal caso, dovrà provvedere a proprie spese a rifondere i danni causati.

3.L'aggiudicatario prima della stipula del contratto deve costituire e consegnare all'Ente idonee polizze assicurative (R.C.A/R.C.T./R.C.O), con adeguati massimali, previsti dalla legge a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio appaltato. In particolare:

- i mezzi utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi del Nuovo Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209\2005), già legge 24.12.1969, n. 990 e ss.mm.ii (Codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, con precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione.

4.Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (R.C.A.) con massimali nei termini di legge. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'aggiudicatario stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

5. Per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. dei mezzi, l'aggiudicatario dovrà costituire a proprie spese anche idonea polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio appaltato. Le polizze suddette dovranno avere le seguenti caratteristiche:
   - la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento al servizio appaltato;
   - la polizza dovrà avere la durata pari a quella dell'appalto;
   - la polizza dovrà espressamente prevedere la rinunzia di rivalsa da parte della compagnia nei confronti dell'Ente per qualsiasi somma pagata a titolo di risarcimento danni.
6. La polizza suddetta non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario risponderà per intero dei sinistri che durante il viaggio, durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasposto, durante la salita e la discesa o durante le soste e le fermate, possano interessare il trasportato e le cose che lo stesso porta con sé, esonerando l'Ente da ogni addebito civile o penale. L'aggiudicatario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Ente di tutti gli incidenti verificatisi, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessuna danno si fosse verificato.
7. La ditta affidataria è tenuta, altresì, a documentare prima della stipula del contratto l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi ed a comunicare tempestivamente (e,

comunque, entro cinque giorni lavorativi dalla data della variazione) ogni variazione in merito.

8. L' unione si terrà sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasposto persone.

Art. 12 Responsabilità.

1. La ditta affidataria risponde direttamente dei danni, a persone e cose, derivanti dal servizio prestato. In particolar modo, è a completo ed esclusivo carico della ditta affidataria ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio.

2. L'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.

3. La ditta affidataria è responsabile del pieno e perfetto adempimento ed espletamento del servizio. Qualsiasi inosservanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia nonché di quanto indicato nel presente capitolato speciale o nel contratto d'appalto esime e solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità.

4. Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta affidataria, senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.

Art. 13 Subappalto.

1. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/ servizio che intende eventualmente subappaltare.

2. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 14 Direttore dell'esecuzione del contratto.

1. L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 15 Avvio dell'esecuzione del contratto.

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 16 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 17 Varianti.

1. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità del servizio, per fatti verificatisi in corso di esecuzione, per adeguare l'impostazione progettuale del servizio qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia e per il perseguimento degli obiettivi perseguiti dallo stesso servizio.

Art. 18 Variazioni entro il venti per cento.

1. L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha valore meramente indicativo.

2. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 19 La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione.

1. Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

2. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

5. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 20 La verifica di conformità.

1. L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 21 Variazioni entro il venti per cento.

1. L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha valore meramente indicativo.

2. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 22 Controlli e penalità

1. L'unione dei Comuni del Villanova si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento, anche tramite gli Agenti di Polizia Locale, tutte le verifiche ritenute opportune circa l'idoneità dei mezzi impiegati nel servizio e di controllare l'esatta osservanza delle norme stabilite con il presente capitolato, con facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento dello stesso servizio.
2. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale . L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
3. Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
4. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 23 Risoluzione del contratto

1. Qualora nel corso dell'appalto il servizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, nel contratto d'appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto o in maniera non conforme alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia, la stazione appaltante può recedere dal rapporto, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta affidataria o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.

2. La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi, di seguito riportate, in cui la ditta affidataria:

a) venga a perdere i requisiti di idoneità;

b) non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;

c) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziandolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità , non dipendenti da forza maggiore;

d) non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale;

e) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale;

f) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro.

3. Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma secondo, lett. a), del presente articolo, per la quale la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A.R. o via PEC ai sensi di legge.

4. Rimane, comunque, in capo alla stazione appaltante la facoltà di applicare le penali di cui al precedente art. 22 del presente Capitolato Speciale.

Senza che per questo la ditta affidataria o chiunque posso vantare diritto o pretesa alcuna, è in ogni caso riconosciuta la piena facoltà della stazione appaltante di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revoca dell'affidamento dell'appalto nei sottoelencati casi:

a) vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio;

b) sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio;

c) ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.

2. In caso di sospensione del servizio, per cause di forza maggiore, che consentano comunque il ripristino del servizio stesso, la stazione appaltante stabilisce, a suo insindacabile giudizio, le condizioni per la eventuale prosecuzione dell'appalto.

3. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di

tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135\2012, l'Amministrazione comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni da Consip S.p.a successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488.

Art. 24 Recesso.

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite pec. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 25 Sostituzione dell'affidatario.

1. In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante può affidare l'appalto, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di Gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.

Art. 26 Garanzia definitiva.

1. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

2. Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.
3. L'importo della garanzia definitiva e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, nei casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo.
4. Detto importo è ulteriormente ridotto fino ad un importo massimo del 10 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del D. Lgs. 36/2023.
5. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 27 Liquidazione delle competenze.

1. Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore per i servizi di cui al presente Capitolato verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla ditta aggiudicataria con l'indicazione del mese, dei giorni in cui è stato effettivamente reso il servizio e dal numero di corse effettuate in ciascun giorno.
2. Le liquidazione delle fatture si provvederà entro 30 giorni dalla data di presentazione, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e previa acquisizione del visto del Responsabile del Servizio competente che attesti la regolarità del servizio effettuato. Le fatture dovranno contenere il riferimento al contratto d'appalto ed il CIG e inviate secondo le nuove disposizioni normative.
3. La stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, tratterà da certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
4. L'Unione potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il rimborso spese per il pagamento delle penalità di cui all'art. 22 del presente capitolato.
5. Con tale corrispettivo la ditta affidataria si intende del tutto compensata per il servizio prestato senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

Art. 28 Revisione prezzi del servizio.

1. È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

2. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

3. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 29 Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto.

1. In applicazione dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 30 Imposte, tasse e vincoli contrattuali.

1. La ditta affidataria, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera, via PEC, con la quale viene comunicata l'aggiudicazione (subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta o, comunque, necessari per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto) deve far pervenire, a pena di decadenza, la documentazione richiesta nonché tutto quanto previsto dalla legge in materia di contratti d'appalto.
2. La sottoscrizione del contratto, redatto in forma pubblico – amministrativa a cura del Segretario, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della ditta affidataria, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia.
3. Sono a carico della ditta affidataria, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di contratto, le spese ed i diritti di segreteria, di bollo, di registrazione, ecc. nessuna esclusa.
4. Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.
5. La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 31 Sicurezza

1. La ditta appaltatrice, a richiesta dell'Unione dovrà dimostrare di essere in regola con gli adempimenti sulla sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e produrre a richiesta la documentazione prevista per legge. Il mancato adempimento previsto dal D.lgs. n. 81/2008 costituisce di fatto il presupposto per la rescissione del contratto con semplice comunicazione scritta.

Art. 32 Clausola sociale.

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

A tal fine si ricorda, come già precisato all'art. 9 del presente capitolato, che ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, al personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale CCNL **Autoferrotranvieri** in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, l'Unione individua i costi della manodopera per l'espletamento del presente servizio pari ad € 106.818,60.

I costi della manodopera, così come quelli della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Art. 33 Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato.

1. In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 34 Divieto di cessione del contratto.

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Art 35 Tutela della Privacy

1. la ditta appaltatrice, nel presentare la propria offerta, si impegna ad accettare in caso di aggiudicazione la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio e a rispettare la normativa specifica in materia di tutela di privacy prevista dal D.lgs. n. 196/2003. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti.

Art. 36 Controversie.

1. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Sassari.

Art. 37 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Romana 12.08.2023

Il Responsabile dell'Area Socio – Culturale

Dott.ssa Antonella Contini

ANTONELLA CONTINI 12.08.2023 21:42:52 UTC